



A quale categoria Euro appartiene la mia auto

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario **controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo**. Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

- **Euro 0:** pre-Euro: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"
- **Euro 1:** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. **Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.** Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".
- **Euro 2:** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- **Euro 3:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.
- **Euro 4:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
- **Euro 5:** indica i veicoli conformi alla direttiva 2005/55. Tale normativa è diventata obbligatoria per i veicoli immatricolati dopo l'1/09/2009.
- **Euro 6:** Dal 1° settembre 2015, tutte le automobili nuove vendute in Europa dovranno essere Euro 6. L'obbligo è scattato a settembre 2014 per le nuove omologazioni, mentre è stato lasciato un anno di tempo ai costruttori per aggiornare tutti i modelli a listino. La normativa europea prevede per le Euro 6 limiti più stringenti per le emissioni di CO2 e dunque per il consumo, ma è soprattutto severa con le emissioni di ossidi di azoto, gli NOx di cui sono generosi produttori i diesel. I nuovi diesel Euro 6, oltre al filtro antiparticolato o Fap reso necessario dalle Euro 5, sono dotati di trappole per gli NOx o, nei casi dei motori più grandi, di un sistema di trattamento dei gas di scarico che utilizza un additivo a base di urea.



Di seguito i riferimenti delle diverse normative:

Euro 0 Veicoli non catalizzati a benzina e veicoli non "Ecodiesel", immatricolati, in genere entro il 31.12.1992

EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992)

- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997)

- 91.542 punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CEE
- 96/69 CE
- 98/77 CE

E' possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:

- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38
- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38
- 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CEE
- 96/20 CE - 96/44 CE
- 96/20 CE - 96/1 CE
- 96/20 CE - 94/12 CEE
- 92/97/CE - 96/69 CE
- 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
- 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
- 1999/102/CE rif. 96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
- 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE



EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001)

- 98/69 CE
- 98/77 CE rif 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

Attenzione: molte ordinanze riportano tra i veicoli esclusi dalle limitazioni le seguenti due categorie, relative ai veicoli commerciali:

- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/1/2001,
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 3,5 t. categorie N2 e N3) Euro 3 conformi alla direttiva 99/96 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001

EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006)

- 98/69/CE B
- 98/77/CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B
- 2005/55/CE B1
- 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la **lettera B**
Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3).

Euro 5 (*omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)

- 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C
- 99/96 fase III oppure Riga B2 o C
- 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
- 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure Riga C
- 2006/81 CE rif. 2005/55 CE Riga B2
- 2006/81 CE rif. 2005/55 CE Riga C (ecol. migliorato)
- 715/2007*692/2008 (Euro 5 A)
- 715/2007*692/2008 (Euro 5 B)



- 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
- 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)
- 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)

Euro 6
 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)
 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

** Il regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2007, n. 715/2007/CE fissa le scadenze per l'entrata in vigore dei diversi livelli di emissione. L'art.10 infatti prevede che a partire dal 1° settembre 2009 possano essere omologate solo automobili che rispettano i limiti Euro 5, dove per omologazione s'intende la procedura che il costruttore deve rispettare per far sì che il proprio modello risponda alla normativa tecnica necessaria per essere venduto sul mercato. I nuovi modelli e le versioni nuove di modelli già esistenti dovranno quindi rispettare i limiti di emissione imposti dalla norma Euro 5. Sul mercato continueranno però ad essere immatricolate (e quindi targate e vendute) auto Euro 4. Questo almeno fino al 1° gennaio 2011: a partire da questa data si potranno omologare ed immatricolare solo automobili Euro 5, con un'unica eccezione che prevede la possibilità di immatricolare auto Euro 4 per il 10% dell'immatricolato dell'anno precedente o nel caso in cui il veicolo abbia una dichiarazione di conformità rilasciata massimo tre mesi prima della scadenza del primo gennaio 2011.*

FIG. 1 – Carta circolazione di vecchio tipo

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 UFFICIO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

BT 662902 TARGA SZ

N° RD19476BZ020992 CARROZZERIA GG- FURGONE FINESTRATO CON UNO PORTA

VEICOLI MOTORE DIMENSIONI MASSI MASSI SECONDA

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|------------|------|
| litri | 1200 | lunghezza m | 4.765 | traff. m | 1730 |
| potenza kW | 477 | altezza m | 1.965 | comparto m | 803 |
| cilindri | 34 | altezza post. m | 1.029 | comparto m | 2533 |
| velocità km/h | 197 | velocità m | 2 | comparto m | 1400 |
| velocità km/h | 62.00 | velocità m | 2.923 | comparto m | |
| velocità km/h | | velocità m | | comparto m | |

NUMERO POSTI 4750

TRASMISSIONE 20

PREMIUM 105 R14 REINFORCED 94R

APPROVATO CEE

RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 02/09/92 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132



FIG. 2 – Carta di circolazione di nuovo tipo

